

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»,
depositata il 24 marzo 2014²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 2015³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 24 marzo 2014 «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole
e sulle derrate alimentari

¹ La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;

¹ RS 101

² FF 2014 2893

³ FF 2015 2089

- b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità.

² La Confederazione provvede all'esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;
- b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.

³ La Confederazione s'impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 10^A (nuovo)

10. Disposizione transitoria dell'art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)

Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione; queste si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.